



Nunciazione

Autore : Edizioni Simone

Data: 19/10/2015

Nunciazione [azioni di] (d. civ.) (d. p. civ.): Sono denominate azioni di **Nunciazione** quelle che tendono alla *conservazione di uno stato di fatto*, mirando a prevenire un danno o un pregiudizio che può derivare da una nuova opera o da una cosa altrui. Esse sono:

— **denuncia di nuova opera** (art. 1171 c.c.). È l'azione con cui il *proprietario, il titolare di un altro diritto reale di godimento o il possessore* denuncia un'opera da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo e non terminata (se non è trascorso un anno dal suo inizio), quando abbia ragione di temere che da essa possa derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o possesso;

— **denuncia di danno temuto** (art. 1172 c.c.). È quella azione con cui il *proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore* si rivolge all'autorità giudiziaria, quando tema che da un albero, una costruzione od altro (cose, comunque, già esistenti) stia per derivare un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso.

Tali azioni si introducono con *ricorso* al giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato, ai sensi dell'art. 21 c.p.c. Con la soppressione della figura del Pretore dal 2-6-1999, la competenza è sempre del Tribunale, in quanto, applicandosi a tali azioni il rito cautelare, ai sensi dell'art. 669quater, «*Se la causa pende davanti al giudice di pace la domanda si propone al Tribunale*».

Il procedimento si articola in *due fasi*:



- la prima, di *natura sommaria e cautelare*, è volta alla emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti onde evitare il verificarsi del danno;

- la seconda, eventuale, di *merito*, è diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto e la conseguente emanazione del provvedimento definitivo.

La L. 353/1990, dettando una disciplina generale per i **procedimenti cautelari** [vedi *Procedimenti speciali civili*], ha innovato anche la materia in esame: mediante l'abrogazione degli artt. 689 e 690 c.p.c., al procedimento fin qui descritto è stata sostituita la procedura prevista dagli artt. 669quater ss. c.p.c., per cui il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti istruttori indispensabili, e provvede con *ordinanza* all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, il giudice non deve più fissare obbligatoriamente un termine perentorio per l'inizio della causa di merito, la quale, a seguito della disciplina introdotta dalla L. 80/2005, può essere iniziata soltanto su istanza di una delle parti (art. 669octies, co. 6, c.p.c.). Se, invece, il giudice la rigetta, deve provvedere alle spese del provvedimento cautelare. Contro il provvedimento del giudice che accoglie o rigetta il provvedimento cautelare può proporsi *reclamo* (art. 669terdecies).